

In una recente sentenza della Cassazione le indicazioni per imprese e professionisti

Sos liquidità, cessioni in aiuto

Crediti d'imposta trasferibili. Con requisiti rigorosi

Pagina a cura
DI STEFANO LOCONTE
E CHIARA DE LEITO

L'emergenza epidemiologica che ha colpito l'Italia e la conseguente emergenza economica impongono la ricerca di soluzioni alternative idonee a garantire una immediata liquidità per le imprese. La cessione dei crediti d'imposta può venire in aiuto dei contribuenti, a patto che sia rispettato l'iter procedimentale prescritto dall'art. 43-bis, dpr n. 602/1973, nei limiti chiariti da una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 1237 del 21 gennaio 2020.

Il credito d'imposta. Nel caso in cui dalla dichiarazione presentata emerge un credito d'imposta, questo può essere riportato nell'anno successivo, compensato con altri tributi dovuti dal contribuente oppure chiesto direttamente a rimborso.

Ordinariamente, il rimborso è eseguito dall'Agenzia delle entrate in un arco di tempo variabile tra due e quattro anni decorrenti dalla presentazione della dichiarazione.

La cessione dei crediti d'imposta. L'art. 43-bis, dpr n. 602/1973, offre ai contribuenti la possibilità di ottenere una più rapida soddisfazione del credito vantato nei confronti dell'Erario, prevedendone la cessione a terzi a titolo oneroso. L'istituto è modellato sulla falsariga dell'omologa cessione dei crediti valevole in ambito civilistico, con le peculiarità che discendono dalla natura pubblica del creditore.

La cessione del credito d'imposta futuro

Sebbene l'art. 43-bis del dpr n. 602/1973 si riferisca espressamente "alle cessioni dei crediti chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi", quindi a crediti rispetto ai quali l'Amministrazione finanziaria conosce l'esistenza e l'ammontare perché esposti in dichiarazione, è possibile per il contribuente cedere anche un credito futuro.

In questa ipotesi, la cessione conserva efficacia meramente interna tra le parti private, e acquista efficacia nei confronti dell'Amministrazione finanziaria quando il cedente chiede a rimborso il credito nella propria dichiarazione dei redditi, con l'indicazione nel quadro RX, e la cessione precedentemente posta in essere è notificata all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale è stata presentata la dichiarazione dei redditi del cedente ed al concessionario per la riscossione competente sulla base del domicilio fiscale del cedente al momento della cessione.

Tale soluzione trova conferma anche nella prassi consolidata dell'Agenzia delle Entrate (Risp. Interpello, n. 1 del 17 gennaio 2019; Ris. n. 279/E del 12 agosto 2002).

Ambito di applicazione.

In particolare, possono essere oggetto di cessione i soli crediti già chiesti a rimborso nella dichiarazione, quindi quelli indicati nel quadro RX. Possono essere ceduti tutti o solo alcuni dei crediti risultanti dalla dichiarazione, quindi, indifferentemente, il credito per Irpef, Addizionale comunale e/o regionale, Irap o Iva. Infine, con riferimento a ciascuna imposta, il credito deve essere ceduto per il suo intero ammontare essendo vietata la cessione parziale.

Restano esclusi dal campo applicativo della disposizione in commento i crediti che assumono natura soggettiva e quelli che possono essere utilizzati esclusivamente in compensazione; si pensi, ad esempio, ai crediti per ricerca e sviluppo o per interventi di riqualificazione energetica i quali maturano esclusiva-

mente in capo ai soggetti che effettuano l'investimento e, rispetto ai quali, il Legislatore ha predisposto specifiche procedure per il trasferimento a terzi.

Iter procedimentale ed efficacia «esterna» della cessione: i paletti fissati dalla Corte di cassazione. Affinché la cessione sia efficace nei confronti dell'Amministrazione finanziaria è stabilito che la stessa rivesta la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata da notaio.

Inoltre, al pari delle cessioni dei crediti derivanti da rapporti tra parti private, è prescritto l'obbligo di notifica della stessa al debitore.

Invero, le disposizioni fiscali prevedono due distinte notifiche dell'atto di cessione. Una «all'ufficio delle entrate o al centro di servizio presso il quale è stata presentata

la dichiarazione dei redditi del cedente», e l'altra «al concessionario del servizio della riscossione competente in ragione del domicilio fiscale del cedente alla data di cessione del credito».

Quindi, la cessione di un credito fiscale sarà notificata sia all'ente impositore, per l'ovvia ragione di consentirgli di effettuare il pagamento nei confronti del soggetto legittimato a riceverlo, sia nei confronti del concessionario della riscossione competente per territorio, che conosce di eventuali iscrizioni a ruolo a carico del cedente.

Ma quali le conseguenze dell'inosservanza dell'onere della «doppia notifica»? In argomento è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione, con una decisione che si apprezza sia per la novità della questione trattata sia per la coerenza del principio di diritto espresso. In par-

icolare, con la sentenza n. 1237 del 21 gennaio 2020, la Corte ha ricondotto la previsione della «doppia notifica» all'esigenza di salvaguardare il buon andamento dell'azione impositiva e la tutela degli interessi erariali, e ha ritenuto la notifica nei confronti del concessionario della riscossione elemento indispensabile e necessario ai fini dell'efficacia dell'atto di cessione nei confronti del debitore che, nella specie, coincide con l'Amministrazione finanziaria.

Di conseguenza, l'omessa notifica della cessione al concessionario della riscossione non può essere ritenuta un mero inadempimento formale, ma comporta l'inefficacia relativa della cessione rispetto al debitore ceduto. In altre parole, la cessione conserva piena validità tra cedente e concessionario, ma risulta inopponibile nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.

Questa conclusione, coerente sul piano dei principi, comporta significative ripercussioni nei rapporti tra cedente e concessionario, nonché il rischio concreto di prescrizione del credito oggetto di cessione se azionato da un soggetto non legittimato.

Concludendo, la cessione del credito d'imposta resta uno strumento idoneo a garantire una pronta liquidazione delle poste attive.

Tuttavia è doveroso adempiere puntualmente all'iter procedimentale prescritto dalla norma, pena l'inefficacia dell'atto di cessione nei confronti della pubblica amministrazione e i conseguenti effetti sfavorevoli che ne derivano per le parti private.

—© Riproduzione riservata—

f t i y+ p+ poste.it

#iorestoacasa

FACCIAMO TUTTI LA NOSTRA PARTE.

Vieni in Ufficio Postale solo se necessario.
Se devi ritirare la pensione di aprile informati su orari e aperture sul sito poste.it
o chiama il numero verde gratuito 800 00 33 22.

Il Servizio Clienti tramite Assistente Digitale su canale telefonico è attivo h24/7, l'assistenza con Operatore dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 20.00.

Posteitaliane

